



Comune di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEDICATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

*approvato con Delibera di C.C. n.68 del 05/07/2011
e modificato con Delibera di C.C. n.33 del 06/05/2019
In vigore dal 06/05/2019*

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	1
Art. 2 – Finalità dei mercati di produttori diretti	1
Art. 3 – Pianificazione dei mercati dei produttori diretti.....	1
Art. 4 – Gestione dei mercati	1
Art. 5 – Soggetti ammessi alla vendita	2
Art. 6 – Prodotti in vendita	2
Art. 7 – Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie.....	3
Art. 8 – Tracciabilità e prezzi di vendita	3
Art. 9 – Monitoraggio e valutazione	3
Art. 10 - Disciplina amministrativa e controlli.....	4
Art. 11 – Sanzioni	4

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1 comma 1065 della L. 296/2006 e del successivo Decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 pubblicato in G.U. n. 301 del 29/12/2007.
2. È sottoposta al presente Regolamento la vendita diretta effettuata sulla medesima area pubblica o privata ad uso pubblico contemporaneamente da parte di due o più produttori.

Art. 2 – Finalità dei mercati di produttori diretti

1. L'amministrazione Comunale, definendo le regole per l'istituzione dei mercati dei produttori (su area pubblica e su area privata) si propone di:
 - a) Regolamentare e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
 - b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;

- c) garantire al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti garantendo, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, qualità e freschezza;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della provincia e della regione attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali;
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 – Pianificazione dei mercati dei produttori diretti

- 1. L'amministrazione comunale svolge una funzione generale di pianificazione dei mercati e quindi anche dei mercati dei produttori diretti.
- 2. Il Comune, pertanto, istituisce i mercati di produttori diretti in area pubblica.
- 3. La Giunta Comunale redige con valore triennale il piano dei mercati dei produttori agricoli in relazione ai criteri di compatibilità con la rete commerciale e di omogeneità della distribuzione degli stessi in città

Art. 4 – Gestione dei mercati

- 1) I mercati di cui al presente Regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune sulla base di apposito disciplinare, oppure affidati in gestione ad associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite apposita convenzione nella quale dovranno essere definiti:
 - a) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
 - b) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati
 - c) il pagamento dei tributi COSAP e TARI rispettivamente al Comune e a ACEGAS APS AMGA S.p.A, concessionario del Comune per la gestione dei rifiuti

Art. 5 – Soggetti ammessi alla vendita

- 1. Nei mercati di produttori diretti disciplinati dal presente regolamento sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.
- 2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.
- 3. Le imprese devono avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto.
- 4. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:
 - a) Sede dell'azienda in provincia di Padova
 - b) Azienda che propone in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
 - c) Data della domanda di partecipazione.

5. Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al gestore la comunicazione di cui all'art.4 del D.Leg.vo 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata.
6. In ragione della stagionalità potrà essere prevista la presenza alternata dei singoli operatori.

Art. 6 – Prodotti in vendita

1. Possono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di trasformazione o manipolazione, derivanti dall'attività agricola, come ad esempio:
 - a) frutta e verdura
 - b) cereali, farine, pane e prodotti da forno
 - c) fiori e piante
 - d) vino
 - e) olio
 - f) aceto
 - g) latte e derivati
 - h) formaggi
 - i) marmellate
 - j) miele
 - k) insaccati
 - l) carni e salumi
 - m) uova
 - n) pesci e molluschi
 - o) altri prodotti di trasformazione
2. Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione;
3. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.
4. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Art. 7 – Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

1. Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Si intendono richiamati in quanto applicabili le disposizioni del Regolamento per il commercio in area pubblica e le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle suddette prescrizioni e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
4. I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) Avere una tipologia unitaria sotto il profilo estetico, con coperture e copribanchi omogenei
 - b) Avere strutture che assicurino la conformità igienico-sanitaria in relazione ai prodotti offerti e la stabilità durante l'attività di vendita;
 - c) Avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

5. Gli operatori devono adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 8 – Tracciabilità e prezzi di vendita

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti, sul luogo di produzione e sull'azienda di produzione.

Art. 9 – monitoraggio e valutazione

Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati viene costituita un'apposita commissione composta da:

1. Dirigente del Settore SUAP e Attività Economiche;
2. N. 3 Rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative;
3. N. 2 Rappresentante/i delle associazioni di categoria dei commercianti;
4. N. 1 Rappresentante delle associazioni dei consumatori.

La commissione può verificare la documentazione comprovante la provenienza delle merci ed effettuare verifiche nell'azienda. Qualora l'operatore ponga in vendita prodotti non provenienti dal proprio fondo sarà escluso dal mercato dei produttori agricoli e da altre aree del territorio comunale.

Art. 10 - Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Art. 11 – Sanzioni

1. Per le violazioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a € 250 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.